

Q.1

La nostra cooperativa negli ultimi 3 anni ha fatturato oltre 75.000 euro ed ha gestito per più di 12 mesi consecutivi progetti e servizi per enti pubblici per la “creazione di reti e di partenariati, e in particolare percorsi di partecipazione, di cura e rigenerazione dei beni comuni, cittadinanza attiva ed educazione civica, rivolti alla cittadinanza ed anche a richiedenti asilo”. Soddisfa i requisiti di partecipazione descritti nel paragrafo 4.1.3 del disciplinare di gara, e può quindi partecipare alla gara stessa?

R. 1.

Ai sensi del paragrafo 4.1.3 del disciplinare di gara, è necessario **a)** aver maturato complessivamente nell'ultimo triennio, in attività analoghe quelle oggetto dell'appalto, un fatturato minimo di 75.000 euro ed **b)** aver gestito, nel periodo che va dal 1.1.2013 sino alla data di pubblicazione del bando di gara, per almeno 12 mesi attività analoghe a quelle oggetto del lotto prestazionale. Nello stesso punto è precisato chiaramente altresì che per attività analoghe si intendono: “corsi di apprendimento della lingua italiana, azioni di orientamento professionale, azioni di accompagnamento al mercato del lavoro, attività di formazione sulle tematiche della protezione internazionale, attività di formazione sulla relazione di aiuto, attività di supervisione ad equipe multidisciplinari, di gestione di progetti complementari, reti e partenariati”.

Q. 2

Un operatore economico può raggrupparsi temporaneamente con altri operatori economici solo per partecipare al Lotto Prestazionale e partecipare singolarmente ai Lotti Funzionali?

R. 2

Si ribadisce quanto previsto dal paragrafo 3.3 del disciplinare di gara, per cui “Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). Si ribadisce inoltre, quando precisato nel disciplinare di gara (pag. 32 di 48) per cui, l'operatore che intenda partecipare a più lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (individuale o associata) ed in caso di RTI o Consorzi ordinari, sempre con la medesima composizione, pena l'esclusione del soggetto stesso e del concorrente in forma associata cui il soggetto partecipa.

Fermo restando l'obbligo dei Raggruppamenti/Consorzi ordinari, in caso di partecipazione a più lotti, di presentarsi, a pena di esclusione, nella medesima composizione (i ruoli di mandataria e di mandante/i dovranno rimanere gli stessi per tutti i lotti per i quali si partecipa), le imprese raggruppate / consorziate / raggruppande / consorziande potranno assumere nei vari lotti una diversa percentuale di ripartizione dell'oggetto contrattuale, fatto salvo il rispetto per ogni lotto delle regole previste per la partecipazione dal disciplinare di gara e dalla restante documentazione di gara. In tal caso, il concorrente dovrà dichiarare nell'istanza di partecipazione alla gara le quote percentuali di ripartizione fra la mandataria e la/e mandante/i delle attività svolte per ciascun lotto a cui si intende partecipare.

Q. 3

Nella sezione 6. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE, più in particolare al Criterio E esperienza dell'operatore economico offerente a pagina 17 del bando), si fa riferimento in una postilla che

relativamente ai criteri di valutazione, non saranno valutate e quindi, non dovranno essere indicate, esperienze in servizi utilizzati dagli operatori economici per soddisfare il requisito di accesso di cui al precedente paragrafo 4.1.2 (*lotto funzionale*). Si evince che se un soggetto ha avuto esperienza negli ultimi 3 anni nell'accoglienza emergenziale dei CAS, non potrà utilizzare la suddetta per aggiudicarsi il punteggio, se ha utilizzato l'esperienza per i requisiti di accesso. Si evince anche che il punteggio minimo è di 2 punti, e non è previsto il punteggio uguale a 0, se il soggetto non ha effettivamente avuto esperienze in "Sprar, accoglienza richiedenti protezione internazionale, Emergenza Nord Africa".

I miei quesiti rispetto a questo criterio sono 2:

a) Se un soggetto possiede i requisiti di accesso, ma non ha ulteriori esperienze documentate in uno dei servizi identici descritti nel Criterio E, è comunque ammesso alla gara, e prenderà 0 come punteggio al Criterio E?

b) Le esperienze devono essere sia Sprar, sia accoglienza richiedenti protezione internazionale, sia Emergenza Nord Africa? oppure uno dei tre?

R. 3

a) Innanzi tutto bisogna precisare che le tipologie di servizi richieste per soddisfare il requisito di accesso di cui al paragrafo 4.1.2 sono più ampie rispetto quelle valutabili nell'ambito del criterio di valutazione E "Esperienza dell'operatore economico offerente" (pag. 17 del disciplinare di gara) della tabella 6.1 del disciplinare di gara ed inoltre per quest'ultime si prende a riferimento il quinquennio antecedente la pubblicazione del bando e non l'ultimo triennio come per le prime. Ciò posto, relativamente al criterio di valutazione E, se un operatore economico possiede il requisito di accesso di cui al paragrafo 4.1.2 del disciplinare perché ad esempio ha gestito servizi di accoglienza destinati ai richiedenti protezione internazionale per 12 mesi anche non consecutivi nell'arco dell'ultimo triennio", ma non ha ulteriori esperienze documentate in uno dei servizi identici descritti nel Criterio E, soddisferà il requisito di accesso alla gara ma prenderà, come punteggio per l'offerta tecnica relativamente a questo criterio E, zero.

Invece, se l'offerente avesse mesi di esperienza ulteriori rispetto ai primi 12 richiesti per il soddisfacimento del requisito di accesso predetto (sempre, inteso, in servizi identici come definiti nella tabella 6.1 al paragrafo 6 del disciplinare di gara), saranno oggetto di valutazione secondo lo schema indicato nella tabella di cui al paragrafo 6.1. Quindi se l'offerente avesse gestito servizi di accoglienza destinati ai richiedenti protezione internazionale per 18 mesi, prenderà, come punteggio per l'offerta tecnica relativamente a questo criterio E, 2 punti.

b) Le esperienze dell'operatore economico offerente (criterio di valutazione E) oggetto di valutazione ed indicate nella tabella 6.1 del disciplinare di gara, possono riferirsi a interventi di gestione di strutture di accoglienza in ambito Sprar, oppure a progetti di accoglienza destinati a richiedenti protezione internazionale e nella gestione dell'emergenza nord Africa.

Q.4 Sempre alla Sezione 6. Criterio D) Attivazione di collaborazioni con soggetti del territorio. Si parla di "PROPOSTA che i concorrenti si impegnano a realizzare in caso di aggiudicazione"; per questa proposta è sufficiente una dichiarazione dell'operatore economico, approfondendo i tipi di azioni e progetti che intende mettere in atto? oppure servono anche già patti sottoscritti con soggetti del territorio che collaborano rispetto ai progetti stessi?

In quanto al Criterio C) Servizi aggiuntivi viene specificata la presentazione di Protocolli d'intesa, accordi con soggetti diversi. Mentre al Criterio D) non viene specificato.

R.4

Relativamente alla prima domanda si precisa che è sufficiente una dichiarazione chiara di impegno dell'operatore economico che approfondisca i tipi di azioni e progetti che intende mettere in atto,

fermo restando che il mancato rispetto degli impegni assunti nella propria offerta tecnica formulata costituirà inadempimento contrattuale e darà luogo all'applicazione di penalità, oltre all'eventuale recupero danni.

Relativamente alla seconda affermazione contenuta nel quesito, si precisa che al Criterio C) Servizi aggiuntivi il disciplinare prevede che si << **potrà** presentare eventuali protocolli di intesa, accordi o altro sottoscritti soggetti diversi >> e, quindi, la configura come una possibilità, ulteriore rispetto alla descrizione delle modalità di espletamento dei servizi aggiuntivi che l'offerente intende proporre con riferimento al suddetto criterio di valutazione.

Q.5

Nel caso di partecipazione alla gara per uno o più lotti funzionali con raggruppamento di imprese, il limite massimo di 4 lotti aggiudicabili ad un singolo operatore economico deve intendersi riferito al raggruppamento o a ciascun singolo membro del raggruppamento?

R.5

Il numero massimo di lotti aggiudicabili è riferito al raggruppamento partecipante alla gara nel suo insieme, in quanto lo stesso rappresenta un unico offerente.

Q.6

Il punto 10.3 definisce che la busta B - "Offerta tecnica" deve contenere una offerta tecnica articolata in 6 punti, seguendo rispettivamente la tabella 6.1 per i lotti funzionali e la tabella 6.2 per il lotto prestazionale, e che l'offerta tecnica non può superare le 10 facciate. Ciò premesso, è ammessa ulteriore documentazione a supporto di criteri quali, a mero titolo d'esempio: la rete di coinvolgimento (crit. C tab. 6.2), l'esperienza dell'operatore economico (crit. F tab. 6.2), l'attivazione di collaborazioni con soggetti del territorio (crit. D tab. 6.1) etc. oppure tale documentazione sarà considerata eccedente le 10 facciate e pertanto non sarà in alcun modo presa in considerazione?

R.6

Il disciplinare di gara al paragrafo 10.3 "Contenuto della busta B- Offerta tecnica" prevede che l'offerta tecnica per il lotto funzionale e l'offerta tecnica per il lotto prestazionale, non possono superare le 10 facciate in formato A4. Il disciplinare precisa altresì che ai fini del rispetto della par condicio fra tutti i concorrenti, qualora un concorrente presenti le suddette offerte tecniche con un numero di facciate superiore a quelle massime consentite la commissione giudicatrice, ai fini delle valutazioni di cui al paragrafo 6, prenderà in considerazione solo ed esclusivamente, con riferimento a ciascuna di esse, il numero massimo consentito, seguendo la numerazione progressiva che i concorrenti sono tenuti a riportare in ogni singola facciata e che qualora i concorrenti presentino le relazioni con copertina, indice ed eventuali rappresentazioni grafiche, queste non concorrono a determinare il numero massimo di facciate richiesto.

Fermo restando che ciò che sarà valutato sarà esclusivamente il contenuto delle 10 facciate massime della relazione tecnica, è tuttavia ritenuto ammissibile che all'interno della busta B), venga allegata documentazione che suffraghi le proposte contenute nell'offerta tecnica stessa (ad es. copia di accordi di collaborazione con soggetti attivi). Tale eventuale documentazione non potrà essere valutata nei suoi contenuti dalla commissione ma varrà esclusivamente come elemento di "prova" a supporto di quanto proposto nelle 10 facciate dell'offerta tecnica.

Q 7)

a) Nel caso in cui uno stesso raggruppamento di imprese si presentasse su entrambe le tipologie di lotti (funzionali e prestazionale), è necessario che tutte le imprese posseggano i requisiti previsti per entrambi i lotti? E' possibile, ad esempio, che il mandatario garantisca il 50% dei requisiti richiesti per entrambi i lotti e che il raggiungimento del 100% dei requisiti previsti per ciascuna tipologia sia garantito attraverso l'apporto delle mandanti che potrebbero possedere entrambi i requisiti oppure solo quelli previsti per una delle due tipologie di lotti?

Ad esempio è possibile la seguente distribuzione garantisca il 50% dei requisiti richiesti per entrambi i lotti e che il raggiungimento del 100% dei requisiti previsti per ciascuna tipologia sia garantito attraverso l'apporto delle mandanti

	Possesso dei requisiti tecnico-economici lotto funzionale	Possesso dei requisiti tecnico-economici lotto prestazionale
Mandatario	50,00%	50,00%
Mandante 1	30,00%	30,00%
Mandante 2	20,00%	0%
Mandante 3	0%	20,00%

R 7)

a) Si premette che, ai sensi dell'articolo 48, comma 4 del d.lgs. 50/2106, il concorrente deve specificare nella propria offerta le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. Inoltre, sarà necessario il rispetto del principio della corrispondenza tra la quota di esecuzione assunta da ciascun soggetto in caso di aggiudicazione come indicata in sede di offerta (sia in termini qualitativi e quindi riferita ai lotti funzionali ed a quello prestazione sia in termini quantitativi e quindi riferita alla percentuale di esecuzione dei vari lotti) e la quota di qualificazione posseduta da ciascun componente il raggruppamento stesso (pag. 32 di 48 del disciplinare di gara).

Premesso, inoltre, che il quesito sembra riferirsi ai requisiti di cui ai punti 4.1.2 e 4.1.3 del disciplinare di gara, con riferimento ad essi e fermo quanto richiesto dal disciplinare per i restanti requisiti, si precisa quanto segue. Si ritiene ammissibile, alla luce di quanto previsto nel disciplinare di gara a pag. 32 << le imprese raggruppate / consorziate / raggruppande / consorziande potranno assumere nei vari lotti una diversa percentuale di ripartizione dell'oggetto contrattuale ... omissis ... >>, l'assetto del raggruppamento indicato nel quesito purchè in fase esecutiva ogni soggetto del raggruppamento stesso esegua le prestazioni nei limiti dei requisiti posseduti. Ciascun componente, in base a quanto indicato nel quesito, possiede le quote di requisiti minime richieste ai punti 4.1.2 e 4.1.3 del disciplinare per le rispettive prestazioni. Naturalmente la quota di partecipazione al raggruppamento da parte di ciascun componente non potrà essere superiore alle quote di requisiti rispettivamente possedute.